**ALLEGATO A)**

**CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “EX RIFUGIO LAMFOR” SITO IN LOCALITÀ FALSO ALL’ASSOCIAZIONE “I VOLONTARI DEL CUORE” DI BORGO VELINO E AL “GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE”**

L’anno …………….. addì…………..…………... del mese di …………….……………….., nella residenza municipale di Borgo Velino (RI),

**TRA**

Il COMUNE DI BORGO VELINO - COMODANTE - P.I. 00109190579, di seguito per brevità chiamato Comune, con sede in piazza Umberto I n. 33 Borgo Velino (RI), rappresentato dal Sig. ………………………………………….., nato a..……………….il…..…………….. nella sua qualità di ….……………………………, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene nel presente atto, non in nome proprio, ma in rappresentanza del Comune di Borgo Velino, come disposto con Deliberazione di Giunta Municipale n………….del…………….

**E**

L’Associazione “I VOLONTARI DEL CUORE” - COMODATARIO - legalmente rappresentata dal Presidente Sig. .……………………………………………… nato a …………………….. in data…………………………., domiciliato per la carica in Borgo Velino (RI), Viale Aldo Moro 69/D - C.F. 90077720572, che interviene quale rappresentante della medesima;

Il “GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE” - COMODATARIO - legalmente rappresentato dal Coordinatore Sig. ……………………………………………… nato a …………………….. in data.............., che interviene quale rappresentante del medesimo;

che di seguito verranno indicati come COMODATARI,

si stipula quanto segue:

**PREMESSO CHE**

L’Associazione “I volontari del cuore” con sede in Borgo Velino (RI), via Aldo Moro 69/D e il “Gruppo comunale di Protezione Civile”, congiuntamente, hanno richiesto, con nota prot. n. 3014 del 24/07/2018, la possibilità di utilizzare l’edificio in questione al fine di svolgere, nell’immediato e in previsione, le seguenti attività non a scopo di lucro:

- presidio antincendio montano;

- soccorso montano;

- ospitalità utenti montagna;

- base operativa sorveglianza montana a cavallo;

- stazione di radio di soccorso (in diretto contatto con rifugio Monte Nuria);

- organizzazione di eventi in collaborazione con altre associazioni;

- ippoterapia;

impegnandosi, inoltre, alla manutenzione ordinaria del fabbricato stesso e dell’area di sua pertinenza, a propria cura e spesa;

Le associazioni in questione sono impegnate senza fini di lucro in una meritoria attività di carattere socio-culturale e ricreativo sul territorio, nonché in attività di volontariato e protezione civile;

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (Descrizione dell’immobile in comodato)

Il Comodante dà e concede in temporaneo comodato ai Comodatari, che accettano, il fabbricato denominato “Ex rifugio Lamfor” di proprietà del Comune di Borgo Velino sito in località "Falso", immobile in fase di accatastamento presso l’Agenzia del Territorio che insiste sul terreno di proprietà comunale distinto al Foglio n° 15, mappale n° 91.

Art. 3 (Destinazione dei locali)

I Comodatari dovranno utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per attività socio-culturali e ricreative, di volontariato e di protezione civile non a scopo di lucro.

E’ fatta espressa esclusione di ogni attività politica, partitica, sindacale oltre che di lucro, sia da parte dei Comodatari che dai fruitori, a qualsiasi titolo, della struttura.

I Comodatari hanno l'obbligo di garantire un comportamento rispettoso, anche da parte dei fruitori, delle finalità sociali, formative ed educative delle associazioni. I Comodatari si obbligano ad osservare e a far osservare dagli associati volontari o collaboratori le regole concordate con il Comune e agli altri utilizzatori dello stabile.

È fatto espresso divieto al Comodatario di concedere a terzi senza il consenso del Comodante l’uso di tutti o anche solo di parte del fabbricato avuto in comodato.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà l’immediata restituzione del bene concesso in comodato.

Art. 4 (Gratuità)

In considerazione del fatto che i Comodatari non hanno fini di lucro, non esercitano attività economica, ed hanno finalità socio-culturale, ricreativa, di volontariato e di protezione civile, il presente contratto di comodato d’uso dei locali di cui al precedente art. 2 è a titolo gratuito.

Art. 5 (Durata, restituzione, risoluzione)

La durata del presente contratto di comodato d’uso gratuito è stabilita in mesi 12 ( dodici ), con decorrenza dalla sottoscrizione, rinnovabili tacitamente per ulteriore uguale periodo se prima della scadenza non interverrà disdetta scritta di una delle parti.

Alla scadenza del termine sopra riportato, salvo rinnovo del contratto, i Comodatari sono obbligati a restituire il bene e le attrezzature concesse in comodato.

In caso di cessazione di vita delle Associazioni comodataria è prevista la revoca immediata del presente contratto.

L’inadempienza anche ad uno solo degli obblighi previsti dall’art. 3 comporterà l’immediata risoluzione del contratto. Il mancato pagamento reiterato delle spese di cui al successivo art. 6 così come il mutamento di destinazione dell’uso dei locali produrranno la risoluzione del contratto per colpa dei Comodatari, fermo restando obbligo di corrispondere il dovuto per danni, ripristini, ecc. e il risarcimento dell’eventuale danno a favore del Comodante. La contestazione degli inadempimenti alle clausole contrattuali sarà comunicata ai Comodatari per mezzo raccomandata A/R; i Comodatari avranno la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 6 (Spese per manutenzione ordinaria)

Sono a carico del Comodatario le spese per la manutenzione ordinaria del bene concesso ed in particolare : manutenzione ordinaria e pulizia dei locali, manutenzione ordinaria e pulizia dello spazio esterno antistante gli stessi, manutenzione ordinaria e/o adeguamento degli impianti presenti. L’apertura e chiusura dei locali per lo svolgimento dei compiti propri dell’Associazione nei confronti dei fruitori sono a esclusivo carico del Comodatario.

Art. 7 (Stato dei locali e custodia)

I Comodatari dichiarano di aver visitato i locali, di averli trovati idonei all’uso convenuto e in buono stato di manutenzione e così di prenderli in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento dei medesimi custode.

Il Comodante consegna ai Comodatari, contestualmente alla stipula del presente contratto, i locali descritti al precedente art. 2, nello stato di fatto in cui questi oggi si trovano. Per tutta la durata del presente contratto saranno in capo ai Comodatari gli obblighi di custodia, diligente uso e conservazione degli spazi diventandone direttamente responsabile verso il Comodante e verso i terzi, con ciò sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

I Comodatari si impegnano a riconsegnare la cosa comodata nello stato in cui viene attualmente consegnata salvo il deperimento d’uso.

Art. 8 (Responsabilità dei Comodatari)

I Comodatari sono responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati, alla struttura o a terzi, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata del comodato.

Art. 9 (Riserva d’uso)

In considerazione dell’uso a cui i locali sono destinati, in deroga a quanto previsto dall’art. 1809 c.c. il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell’immobile prima della scadenza.

Il Comune si riserva l’uso dei locali concessi per i propri scopi istituzionali ogni qualvolta se ne presenti la necessità e fino a un massimo di 30 (trenta) giorni/anno (con modalità concordate in forma scritta tra le parti) con obbligo di preavviso scritto di n° 10 giorni, salvo assenso dei legali rappresentanti delle Associazioni in caso di preavviso inferiore.

Il Comodatari si impegnano a semplice richiesta del Comune a consentire l’accesso ai locali concessi in comodato per il controllo dello stato conservativo e manutentivo delle stesso e delle sue dotazioni.

Art. 10 (Allestimenti e migliorie)

Qualora sia necessaria l’installazione di arredi e attrezzature ulteriori rispetto agli esistenti, i Comodatari dovranno preventivamente verificare, di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale, la compatibilità con arredi, strutture e impianti preesistenti . Tutti gli elementi dovranno essere in regola con le vigenti norme di sicurezza.

Eventuali modifiche o integrazioni dei locali concessi in comodato potranno essere concordati previa autorizzazione scritta del Comune e comunque da eseguirsi a completa cura e spese dei Comodatari che ne forniranno anche tutte le certificazioni di sicurezza e rispondenza normativa di legge. Eventuali opere realizzate rimarranno di esclusiva proprietà del Comune senza nulla dovere ai Comodatari al termine del presente contratto.

Art. 11 (Forma scritta e foro competente)

Qualunque modifica del presente contratto deve risultare da atto scritto.

La presente convenzione (esente da bollo in base all’articolo 16 tab. B del D.P.R n. 642/1972) sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Per qualunque contestazione relativa al presente contratto Foro competente sarà quello di Rieti.

Art. 12 (Privacy)

In ordine alla finalità e modalità del trattamento dei dati personali si fa rinvio alle disposizioni dell’art. 18 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 codice materia di protezione dei dati personale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Velino, ………………………..

Per il COMUNE DI BORGO VELINO - COMODANTE: ………………………...………………

Per l’Associazione “I VOLONTARI DEL CUORE” - COMODATARIO: ……………………………………………………….

Per il “GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE” - COMODATARIO: ……………………………………………………….